



COMUNE DI BOBBIO
Provincia di Piacenza

Si avvicina la scadenza della prima dichiarazione dell'IMU riformata dalla legge 160/2019, tornata ad essere il **30 giugno** dopo la breve parentesi degli scorsi anni.

L'OBBLIGO DICHIARAZIONE IMU

Il comma 769 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i soggetti passivi dell'IMU devono presentare la dichiarazione del tributo nel caso di inizio del possesso degli immobili o di variazioni degli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **del 30 giugno dell'anno successivo**, un ritorno al passato dopo l'allungamento del termine al 31 dicembre dell'anno successivo, operato per le dichiarazioni degli anni 2018 e 2019 dall'articolo 3-ter del DI 34/2019.

Tuttavia, il Dm richiamato dal sopra citato comma, che avrebbe dovuto disciplinare i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, così come le modalità di trasmissione della stessa, non è stato ancora emanato. In questa situazione, salvo interventi dell'ultim'ora, i contribuenti continuano ad **utilizzare il modello di dichiarazione approvato dal Dm 30 dicembre 2012.**

I casi di obbligo previsti dal comma 769

La norma ha previsto tre ipotesi in cui la dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata.

- 1) La prima riguarda il caso della spettanza dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera c, della legge 160/2019 nel caso degli alloggi sociali;
- 2) la seconda riguarda l'ipotesi di assimilazione contemplata nel medesimo comma delle abitazioni possedute e non concesse in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di polizia, eccetera.
- 3) La terza attiene invece ai "beni merce", con decorrenza però dall'anno d'imposta 2022, quando quest'ultimi torneranno a essere esenti dall'IMU (comma 751). Nella dichiarazione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti previsti dalle norme.
- 4) Nel caso in cui per il Comune diventa arduo conoscere esattamente quali immobili **hanno potuto fruire dell'esenzione o agevolazioni** (si pensi, ad esempio, al requisito della coincidenza tra il soggetto passivo e il soggetto che gestisce l'attività esercitata nell'immobile o agli immobili D in uso ad imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni). **Si ritiene allora che, nel caso di fruizione delle esenzioni qui in esame, i contribuenti siano obbligati a presentare la dichiarazione, sia sulla base di quanto previsto dal comma 769 e sia, volendole applicare, anche le istruzioni IMU previste dal Dm 30 ottobre 2012,** le quali includono tra i casi di obbligo gli immobili che hanno acquisito o perduto nel corso dell'anno il diritto all'esenzione.
- 5) **Enti non commerciali:** hanno l'obbligo dichiarativo ai sensi (articolo 1, comma 759, lettera g), i quali però dovranno presentare, sempre entro il 30 giugno, l'apposito modello, anche esso rinviato ad un Dm non emanato, utilizzando nelle more il modello previsto dal Dm 26 giugno 2014. In questo caso non sussistono dubbi circa l'obbligo di presentazione della dichiarazione per il 2020, considerato che il comma 770 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha affermato che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.